



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 17-03-2022

ORIGINALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 19:30, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta aperta al pubblico.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

OLMI ALBERTO	P	DIANA SIMONE	P
BRAGLIA SERENA	P	CORRADINI LUCA	P
CARPI ARIANNA	P	COLLI LUISA	A
BERTANI PECORARI GIACOMO LUIGI	P	PIOPI CORRADO	P
TAGLIATI SIMONE	P	QUADERNARI MARCO	A
STROZZI SERENA	A	BALDI LUIGI	P
CAMPANI DANIELA	P	CHIARI DANIELE	A
MAGNONE ANDREA	P	CUCCURESE NATALE	P
ALEOTTI FEDERICA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

CHIESI IVENS	P
MORINI DANILO	P
PICCHI SABRINA	P
RINALDINI ELISA	P
SPAGNI LUCA	P

Assume la presidenza la Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI, assistita dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - ✓ i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - ✓ l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - ✓ la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - ✓ e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
 - ✓ la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - ✓ per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - ✓ resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il D.M. del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al **31 marzo 2022**;
- la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022);

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 93 del 27/11/2001, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2001, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si stabiliva, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,2%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 28 settembre 2002, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si stabiliva, per l'esercizio finanziario 2003, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,4%;
- la propria deliberazione n. 12 del 08/02/2007 ad oggetto “Approvazione Regolamento: Variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF” con la quale si stabiliva che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,6% (zero virgola sei percento);
- la propria deliberazione n. 13 del 01/03/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si stabilivano a decorrere dal 1° gennaio 2012 le aliquote differenziate e progressive dell'addizionale in oggetto nonché la soglia di esenzione di euro diecimila;
- la propria deliberazione n. 54 del 18/07/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si stabilivano a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote differenziate e progressive dell'addizionale in oggetto nonché la soglia di esenzione di € 10.000,00 (euro diecimila);
- la delibera di C.C. n. 29 del 28/04/2014 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2014;
- la delibera di C.C. n. 48 del 16/07/2015 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2015;
- la delibera di C.C. n. 17 del 07/04/2016 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2016;
- la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2017 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2017;
- la delibera di C.C. n. 105 del 28/12/2017 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2018;
- la delibera di C.C. n. 17 del 21/02/2019 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2019;
- la delibera di C.C. n. 5 del 19/03/2020 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2020;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/02/2021 con la quale le aliquote e detrazioni sono state confermate per l'esercizio 2021;

RILEVATO:

- che l'art. 1, co. da 5 a 7, L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti;
- Che i comuni che nell'anno 2021 hanno applicato l'addizionale comunale irpef sulla base degli scaglioni Irpef (che non risultano, quindi, compatibili con il nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere al relativo adeguamento degli scaglioni dell'addizionale IRPEF;
- Che l'Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E ha fornito chiarimenti sulla nuova tassazione Irpef introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, soffermandosi anche sul differimento dei termini delle addizionali regionali e comunali all'Irpef;
- Che con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 17 febbraio 2022 il MEF informa del fatto che **i Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni previsti per l'IRPEF 2022 dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022** o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1;

RITENUTO, pertanto, di:

- stabilire per l'esercizio finanziario 2022 le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

Scaglioni reddito irpef	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,55%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,65%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,75%
oltre 50.000 euro	0,80%

- di confermare e stabilire una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a **€ 10.000 (diecimila euro)**;

CONSIDERATO inoltre:

- che in tale modo, e tenuto conto della soglia di esenzione, si ottiene un gettito stimato di € 1.512.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2019 (ultimo disponibile pari ad € 210,63 mln);

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PREVISIONI 2022 (redditi 2019)							
Scaglioni di reddito (dati MEF anno 2019) (da € a €)		N° contrib.	Ammontare imponibile IRPEF anno 2019	Aliquota applicata per scaglione	Imponibile Medio €	Gettito Medio €	Gettito anno 2022 €
fino a							
0	10.000	2.407		Esente			0
0	15.000	1.048	13.630.275	0,55%	13.006	71,53	74.963,44
15.001	28.000	3.553	70.365.275	0,65%	19.804	128,73	457.377,69
28.001	50.000	2.115	66.736.572	0,75%	31.554	236,65	500.514,75
50.001		710	59.901.922	0,80%	84.369	674,95	479.214,50
	Totale	9.833	210.634.044			Totale	1.512.070
Previsioni di bilancio							1.512.000

- che la soglia di esenzione prescelta, per redditi sino a € 10.000,00, interessa approssimativamente n. 2.407 contribuenti residenti nel Comune di Quattro Castella su un totale di n. 9.833 contribuenti interessati da questa imposta (24,48% circa);

RITENUTO, pertanto:

- di stabilire per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'irpef nella misura precedentemente indicata modificando, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n° 360/1998, il vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef";
- di confermare all'art. 4 **una soglia di esenzione per i redditi irpef sino a € 10.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;**

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che su proposta del Presidente, sentiti i Capigruppo, il Consiglio Comunale ha deciso di discutere congiuntamente i punti numerati da 4 a 13 all'Ordine del Giorno e procedere poi alla votazione dei medesimi punti in modo separato;

TUTTI gli interventi sono pubblicati integralmente sul sito dell'Ente;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.	13	
Consiglieri astenuti	n.	1	(Cuccurese Natale, Capogruppo “Quattro Castella Bene Comune”)
Consiglieri votanti	n	12	
Consiglieri contrari	n	0	
Voti favorevoli	n	12	(Olmi Alberto, Braglia Serena, Carpi Arianna, Bertani Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Campani Daniela, Magnone Andrea, Aleotti Federica, Diana Simone, Corradini Luca, gruppo “Quattro Castella Democratica; Pioppi Corrado, Baldi Luigi, gruppo “Centro Destra Unito”)

DELIBERA

1) DI APPROVARE per l’anno 2022 le seguenti aliquote:

Scaglioni reddito irpef	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,55%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,65%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,75%
oltre 50.000 euro	0,80%

- 2) DI CONFERMARE, a norma dell’art. 4 del vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef”, la soglia di esenzione per i redditi sino a € 10.000,00 al di sotto della quale l’addizionale comunale all’irpef non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l’addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
- 3) DI DARE atto che l’addizionale comunale all’irpef è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Quattro Castella alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- 4) DI DARE atto che il versamento è effettuato in acconto e a saldo e che l’acconto è fissato nella misura del 30% secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- 5) DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

6) DI DARE atto che il Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente separata votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti	n.	13	
Consiglieri astenuti	n.	1	(Cuccurese Natale, Capogruppo "Quattro Castella Bene Comune")
Consiglieri votanti	n	12	
Consiglieri contrari	n	0	
Voti favorevoli	n	12	(Olmi Alberto, Braglia Serena, Carpi Arianna, Bertani Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Campani Daniela, Magnone Andrea, Aleotti Federica, Diana Simone, Corradini Luca, gruppo "Quattro Castella Democratica; Pioppi Corrado, Baldi Luigi, gruppo "Centro Destra Unito")

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

LA PRESIDENTE
DOTT.SSA FEDERICA ALEOTTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA IORI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.